

CONVENZIONE DI INCARICO

L'anno duemiladiciasette, il giorno ventisei del mese di maggio

nella sede del Consorzio di Bonifica Centro, in Chieti alla via Gizio n. 36

Tra

IL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO, di seguito denominata "Committente", con

sede in via Gizio 36 - 66100 CHIETI - rappresentato dal Commissario regiona-

le avv. Luciana Di Pierdomenico, nata ad Alanno (PE) il 01/03/1961 e resi-

dente in Scafa (PE) in corso I° maggio n. 176, elettivamente domiciliata

presso la sede dell'Ente in Chieti, in via Gizio n.

36, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente per nome e per

conto e nell'interesse del "Consorzio di Bonifica Centro", con sede in Chie-

ti Scalo (CH), via Gizio n. 36, che rappresenta nella qualità di Commissario

regionale giusto decreto D.P.R.G.A. n. 23 del 21/04/2017;

E

Il Sig. Febbo Vincenzo, nato a Cstelfrentano (CH) il 24/01/1950 e residente

in Lanciano (CH) in Via Cesare De Titta n° 13 C.F.: FEBVCN50A24C114M P.I.:

02578410694 in qualità di consulente di seguito "Contraente" si stipula la

seguinte convenzione di incarico.

CIG: _____

Premesso che:

con delibera commissariale n. 117 del 26/05/17 è stato conferito incarico al

contraente geom. Vincenzo Febbo per la chiusura della concessio-

ne/convenzione relative al progetto "PS 29/37 - Diga sul fiume Fino a Bisen-

ti" finanziato dall'ex CasMez/Agensud e di competenza attuale del Ministero

delle Infrastrutture;



Art. 1

Le premesse e gli allegati citati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2: Oggetto dell'incarico

Il Committente con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di affidare all'incaricato, l'espletamento delle seguenti attività:

- a) consulenza tecnica/amministrativa e predisposizione di tutti gli atti e gli elaborati necessari per la chiusura della concessione/convenzione relative al progetto "PS 29/37 - Diga sul fiume Fino a Bisenti" finanziato dall'ex CasMez/Agensud e di competenza attuale del Ministero delle Infrastrutture, finalizzati al recupero dei residui disponibili;

Art. 3

I lavori devono iniziare entro 1 (uno) giorni dalla stipula del presente atto; i termini previsti per la conclusione dell'incarico sono di 60 giorni dalla stipula del presente atto;

E' facoltà del Committente estendere l'incarico a semplice comunicazione scritta del legale rappresentante, agli stessi patti e condizioni della presente Convenzione.

Art. 4

Il Committente, nell'ipotesi di positivo esito delle pratiche, in relazione alla complessità delle attività e delle prestazioni riconosce a tale scopo al contraente, a titolo di rimborso spese per le prestazioni professionali di cui all'art. 2 i compensi nella misura del 2,5% dell'importo residuo disponibile recuperato, al netto degli oneri accessori. I compensi saranno li-

quidati solo ed esclusivamente all'incasso da parte del Committente e dietro presentazione di regolare fattura liquidata dal responsabile di settore.

Art. 5

Il Committente si impegna sin d'ora a prestare la massima collaborazione, al fine della regolare effettuazione di tutte le attività oggetto della presente convenzione.

Art. 6

Il Contraente rinuncia fin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o altra forma di corrispettivo, oltre quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi della stazione appaltante, ed eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi. Comunque nulla è dovuto in caso di mancato incasso per il Consorzio.

Art. 7

Il Contraente è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

Il Contraente è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Art. 8

E' facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Contraente contravvenga alle condizioni di cui al



contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati della prestazione.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della Parte che intende avvalersene.

Articolo 10

Le Parti si danno atto che, per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza da quanto previsto nella presente Convenzione, il Foro competente è quello di Chieti.

Chieti, letto convenuto e sottoscritto il **26 MAG. 2017**


Consorzio di Bonifica Centro (CH)

Il Commissario Regionale

Il Contraente

Avv. Luciana Di Pierdomenico

Geom. Febbo Vincenzo



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c le parti, previa lettura, approvano espressamente le clausole pattuite negli art. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10

Il Commissario Regionale

Il Contraente

Avv. Luciana Di Pierdomenico

Geom. Febbo Vincenzo

